



PROVINCIA DI LECCO

Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti nel territorio della Provincia di Lecco

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di ricerca e di recupero di capi di ungulati feriti, da svolgersi attraverso l'utilizzo di cani da traccia appositamente addestrati e condotti da personale volontario opportunamente abilitato.

Il recupero degli ungulati feriti, ha lo scopo prioritario di rintracciare gli animali lesi conseguentemente ad azioni di caccia o altri eventi traumatici dipendenti da attività umane;

Il recupero degli ungulati feriti non è un'azione di caccia ma un'attività gestionale di salvaguardia delle popolazioni di ungulati selvatici.

Articolo 2– Istituzione dell'Albo Provinciale degli operatori addetti al recupero degli ungulati feriti

È istituito presso il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco l'Albo Provinciale degli operatori addetti al recupero degli ungulati feriti, successivamente denominato per brevità Albo.

L'iscrizione all'Albo è concessa al binomio conduttore – cane (altrimenti chiamati ausiliari). Non possono essere iscritti, se non temporaneamente, i conduttori senza ausiliario e, analogamente, ausiliari privi di conduttori.

Tutte le persone che intendano effettuare il recupero degli ungulati feriti, utilizzando il cane da traccia, devono ottenere l'iscrizione all'Albo.

Articolo 3 – Istituzione del registro dei capi recuperati

D'intesa con i Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini, con l'istituto zooprofilattico e con l'ASL, è istituito il registro degli animali rinvenuti morti o feriti durante l'azione di recupero. La custodia e l'aggiornamento del registro è affidata al Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco.

Articolo 4 – Iscrizione all'Albo

I conduttori che vogliono essere iscritti all'Albo devono superare un esame d'idoneità, organizzato dalla Provincia di Lecco, da eseguirsi al termine di apposito corso di formazione.

I cani per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, devono superare un'apposita prova di lavoro organizzata dalla provincia.

I cani possono essere inoltre iscritti all'Albo anche nel caso in cui abbiano partecipato ad una prova specifica di lavoro, organizzata a livello nazionale e riconosciuta dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), nella quale abbiano ottenuto un punteggio di "Molto Buono".

Tutti i cani devono portare il prescritto tatuaggio e devono essere iscritti al Libro Origini Italiane (LOI) o, in alternativa, al Libro Italiano Riconosciuti (LIR).

Una volta superato la prova di lavoro, potranno essere iscritti all'Albo anche gli ausiliari che risultino sprovvisti di iscrizione al LOI o al LIR, a condizione che ne venga richiesta, e ottenuta, l'iscrizione ai libri delle origini e che entro due mesi dalla data di superamento dell'esame venga presentata alla Provincia copia

dell'istanza di richiesta di iscrizione. Trascorsi 12 mesi dalla data di superamento della prova, in mancanza di iscrizione al LIR o al LOI l'ausiliario sarà cancellato dall'Albo.

I cani che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno già compiuto i 10 anni di vita, possono essere iscritti all'Albo anche senza il superamento della prova di lavoro e senza iscrizione al LOI o al LIR, purché abbiano già svolto in provincia di Lecco un'attività, documentabile dai Comitati di Gestione, di recupero di ungulati feriti. I loro conduttori saranno iscritti, temporaneamente, fino al decesso dell'ausiliario.

Per le razze Segugio da montagna Bavarese e Segugio di Hannover l'abilitazione deve essere rinnovata, attraverso una prova da sostenere con i modi descritti al punto precedente, ogni quattro anni; per le altre razze l'abilitazione deve essere rinnovata ogni due anni.

Non sono soggetti a verifica dell'idoneità gli ausiliari che, prima della data di scadenza dell'abilitazione, abbiano eseguito almeno tre recuperi durante i quali è stato individuato l'ungulato ferito.

I cani abilitati per le operazioni di recupero devono essere in numero proporzionale ai capi di ungulati normalmente previsti dal piano di abbattimento, con una presenza operativa di almeno due soggetti abilitati per ogni Comprensorio Alpino.

La Provincia di Lecco, a comprova dell'acquisizione dell'abilitazione del binomio conduttore – ausiliario rilascia un apposito documento, riportante:

- . generalità, indirizzo, data di abilitazione del conduttore e fotografia formato tessera;
- . nome, razza, colore, numero di tatuaggio, eventuale iscrizione al LOI, data di abilitazione e fotografia formato tessera del/i cane/i utilizzato/i.

All'Albo potranno essere iscritti anche i binomi conduttore/ausiliario che hanno superato appositi esami organizzati dalla Provincia di Lecco, o da essa riconosciuti, svolti in precedenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5 – Esame di idoneità

L'esame di idoneità deve essere superato dal binomio conduttore – ausiliario e consiste in una prova teorica, sostenuta dal solo conduttore, ed una prova pratica, sostenuta dal binomio.

L'esame di abilitazione è giudicato da una Commissione, nominata dalla provincia e così composta:

- a. il responsabile dell'Unità Organizzativa Caccia e Pesca della Provincia di Lecco, che la presiede;
- b. un esperto tecnico - faunistico di nomina provinciale;
- c. un giudice ENCI abilitato a giudicare prove di lavoro su traccia di sangue;
- d. un conduttore già iscritto nell'Albo e individuato dalla Organizzazione Nazionale Conduttori da Cani da Traccia (ONCCT).

Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato provinciale alla caccia .

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio Provinciale.

In caso di esito negativo, nel biennio successivo all'esame la prova teorica può essere ripetuta altre due sole volte e la prova pratica non più di altre quattro volte.

I conduttori già in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ma ottenuti in altra Provincia italiana, o presso scuole venatorie di provata fama, possono chiedere di essere ammessi direttamente all'Albo provinciale.

Articolo 6 – Uso dei cani da traccia

Il recupero degli ungulati feriti è ammesso esclusivamente con l'ausilio del cane da traccia, preferibilmente delle seguenti razze: Segugio da montagna Bavarese e Segugio di Hannover.

Possono essere utilizzati anche cani che abbiano contemplato nel proprio standard di razza il brevetto di lavoro su traccia di sangue.

L'uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero di ungulati feriti, può accompagnare il conduttore durante la giornata di caccia purché non venga utilizzato per la cerca o la seguita della preda non ferita.

Articolo 7 – Modalità del recupero

Il recupero degli ungulati feriti è effettuato secondo le seguenti modalità:

- a. le operazioni di recupero si svolgono sull'intero territorio provinciale, durante tutti i giorni dell'anno e, ove necessario, anche nelle zone soggette a divieto venatorio;
- b. prima di dare inizio a qualsiasi operazione di recupero il conduttore che effettua l'uscita deve obbligatoriamente avvisare la Provincia;
- c. la responsabilità del recupero ricade interamente sul conduttore che lo effettua;
- d. ogni iscritto all'Albo può effettuare il recupero all'interno di tutto il territorio della Provincia di Lecco;
- e. il conduttore è autorizzato a procedere al recupero portando con sé, e utilizzando, un arma a canna lunga ad anima rigata, nel rispetto della regolamentazione vigente nel territorio provinciale; a tale scopo il conduttore deve essere in possesso di autorizzazione di porto di fucile per uso caccia;
- f. il conduttore che durante l'attività di recupero viene a conoscenza di azioni di bracconaggio, deve avvisare immediatamente il Corpo di Polizia Provinciale, pena la cancellazione dall'albo;
- g. non possono effettuare attività di recupero i conduttori ai quali sia stata comunicata la sospensione dall'attività venatoria con provvedimento della Provincia o di altra autorità competente;
- h. quando l'azione si svolge in tempi o in zone di divieto caccia, alle operazioni partecipa un Agente del Corpo di Polizia Provinciale o del Corpo Forestale dello Stato o un Guardia Volontaria Venatoria; questi soggetti hanno funzioni di supporto e controllo, fermo restando che la responsabilità delle operazioni ricade sul conduttore autorizzato;
- i. durante le operazioni di recupero è ammesso l'uso di apparecchi ricetrasmittenti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia;
- j. è fatto obbligo, soprattutto per motivi logistici e di conoscenza del territorio, di privilegiare, in caso di recupero, il binomio cane/conduttore abilitato residente o esercitante la caccia all'interno del Settore, ed in seconda istanza, nel Comprensorio Alpino di Caccia ove deve avvenire il recupero stesso; in caso di indisponibilità al rispetto del principio di residenza venatoria e/o anagrafica, l'intervento è consentito anche ad un altro binomio abilitato;
- k. qualora l'attività di recupero si concluda con il ritrovamento dell'ungulato ferito, spetta solamente al conduttore concedere il colpo di grazia all'animale;
- l. il capo recuperato è di proprietà del cacciatore che ha effettuato il ferimento;

Il recupero di ungulati feriti in conseguenza di fatti non attinenti l'esercizio venatorio, deve essere condotto alla presenza di un Agente del Corpo di Polizia Provinciale o del Corpo Forestale dello Stato o di un Guardia Volontaria Venatoria. Ove tale presenza non sia possibile, il recupero dovrà avvenire con osservanza delle disposizioni impartite dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o, in sua assenza, da un Agente del predetto Corpo. Anche durante il recupero degli ungulati non feriti in azione di caccia, l'eventuale colpo di grazia spetta sempre al conduttore. Il capo recuperato è di proprietà della Provincia di Lecco che ne deciderà in merito;

Per ogni ricerca effettuata, indipendentemente dall'esito finale, il conduttore è tenuto a compilare e consegnare l'apposita scheda al Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco, consegnandone una copia al Comitato di Gestione territorialmente competente;

I Comitati di Gestione dei comprensori alpini, possono prevedere appositi rimborsi da assegnare ai conduttori che effettuano azioni di recupero;

I conduttori, durante la loro attività di ricerca e recupero, non sono assoggettati all'osservanza delle disposizioni del calendario venatorio provinciale, per quanto concerne l'elenco delle strade chiuse su cui è vietato, per fini venatori, il transito dei mezzi a motore.

Articolo 8 – Collaboratori

Per le operazioni di recupero il conduttore abilitato potrà avvalersi della collaborazione di collaboratori di sua fiducia, assumendone la piena responsabilità; detti collaboratori devono tuttavia essere iscritti in uno dei seguenti albi provinciali: accompagnatori per la caccia all'ungulato, cacciatori esperti per la caccia all'ungulato, addetti al recupero degli ungulati feriti.

Articolo 9 – Allenamento dei cani da traccia

Ai conduttori abilitati dall'Amministrazione Provinciale, è consentito addestrare ed allenare gli ausiliari durante tutto l'anno, su tutti i terreni, tranne che nelle zone in cui è vietata la caccia, nella Zona di Maggior Tutela e negli Istituti Venatori privati.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia potranno svolgersi sia con il cane legato al guinzaglio lungo, che con il cane sciolto purché munito di idoneo collare ad alta visibilità o di dispositivo sonoro.

Lungo la traccia da percorrere potranno essere collocati idonei cartellini identificativi la traccia stessa (purché costruiti in materiale facilmente biodegradabile) oltre a pelli, zoccoli, spoglie o altro materiale organico (sangue, frammenti ossei, poltiglie gastriche ed epatiche ecc.) proveniente da ungulati selvatici.

A fine traccia potrà essere collocata la spoglia di un ungulato selvatico.

Nel caso di utilizzo di spoglie o pelli di capi prelevati durante la caccia, sulle stesse dovrà essere presente il contrassegno inamovibile (bracciale) rilasciato dalla Provincia di Lecco, ai sensi del vigente regolamento per la caccia agli ungulati in provincia di Lecco.

Nel caso di utilizzo di spoglie o pelli di capi non prelevati in azioni di caccia la Provincia di Lecco rilascia appositi contrassegni inamovibili (bracciali).

Infine, nel caso di spoglie o pelli di capi provenienti dai territori extra provinciali, occorre apporre sugli stessi i contrassegni rilasciati dalla provincia di provenienza del capo utilizzato.

Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, al conduttore abilitato è consentito l'utilizzo di petardi per la verifica della correttezza dell'ausiliario allo sparo.

Articolo 10 – Corsi di preparazione

Ai fini della preparazione degli aspiranti conduttori dei cani da traccia, la Provincia di Lecco, in collaborazione con i Comitati di Gestione e con le associazioni lecclesi dei recuperatori, organizza appositi corsi.

I corsi potranno essere organizzati anche da associazioni o gruppi cinofili specializzati, previo apposito riconoscimento da parte della Provincia.

Articolo 11 – Procedimenti disciplinari

Il Dirigente del Settore Caccia e Pesca:

sospende per un periodo massimo di sei mesi il conduttore che, nell'abito dello svolgimento delle attività di recupero, si renda responsabile di lievi violazioni alla normativa vigente o al presente regolamento, o che durante il servizio abbia assunto comportamenti non consoni alla qualifica rivestita;

dispone la cancellazione del conduttore dall'Albo, nel caso in cui questi incorra in ulteriori violazioni per le quali sia prevista la sanzione della sospensione e abbia già subito una o più sospensioni che, singolarmente o cumulativamente, abbiano superato i novanta giorni.

In ogni caso, è sempre fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in materia venatoria.

Entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione del fatto, l'interessato può far pervenire al Dirigente, scritti difensivi e documenti e può, inoltre, chiedere di essere sentito personalmente.

Avverso i provvedimenti definitivi con i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, è possibile, entro trenta giorni dalla data della loro notifica, presentare ricorso al Presidente della Provincia.

Articolo 12 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività venatoria, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano il prelievo venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi.